

G u i d a

Rientro degli Svizzeri e delle Svizzere residenti all'estero



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA

Rientro in Svizzera

Indice

A proposito di questa guida.....	3
Argomenti in ordine alfabetico.....	4
Abitazione.....	4
Aiuto sociale.....	4
Assicurazione contro la disoccupazione.....	4
Assicurazione malattie.....	5
Assicurazioni sociali.....	5
AVS/AI.....	5
Cambiamenti d'indirizzo.....	5
Collocamento – uffici privati.....	6
Dogana.....	6
Famiglia.....	6
Coniugi stranieri.....	6
Partner non coniugati.....	6
Formazione.....	6
Imposte, doppia imposizione.....	7
Licenza di condurre.....	7
Pensione.....	7
Ricerca di un impiego – Servizi e iscrizione.....	7
Servizi SECO.....	7
Registrazione per la ricerca di un impiego in Svizzera.....	7
Ricerca di un impiego – Ausili.....	8
Pubblicazioni SECO.....	8
Link.....	8
Ricerca di un impiego – Consigli.....	8
Rientro senza contratto di lavoro.....	8
Servizio militare e servizio civile.....	8
Svizzera.....	8
Contatto.....	9

Vorlagen-Version: 2.0

A proposito di questa guida

Scopo

Il presente dossier si rivolge ai cittadini svizzeri, residenti al di fuori dei confini nazionali, che intendono ritornare in patria. Gli argomenti sono presentati in ordine alfabetico e in parte esposti all'interno di sottorubriche.

Ogni anno, migliaia di Svizzeri residenti all'estero ritornano in patria. In linea di massima devono seguire la stessa procedura adottata per l'emigrazione, solo in senso inverso. Ai sensi della Costituzione federale, hanno il diritto di scegliere liberamente il loro futuro luogo di residenza in territorio svizzero, senza che si renda necessaria nessuna autorizzazione. Al Comune scelto compete inoltre provvedere agli Svizzeri che rientrano in patria, qualora si trovino in una situazione di difficoltà economica e facciano richiesta di prestazioni sociali.

Indicazione

La presente pubblicazione e il contenuto delle pagine web del Dipartimento federale degli affari esteri hanno carattere informativo. Sebbene il DFAE abbia selezionato accuratamente le informazioni e le indicazioni sulle fonti, non si assume alcuna

responsabilità in merito alla correttezza, all'attendibilità e alla completezza delle stesse. Si esclude pertanto qualsiasi responsabilità per i contributi riportati nella presente e per il suo contenuto. Le pubblicazioni cartacee ed elettroniche non sono da intendersi come offerte, non hanno carattere vincolante e non sostituiscono una consulenza individuale. Nelle nostre pubblicazioni e sui nostri siti web sono inoltre presenti dei cosiddetti «link esterni» (collegamenti a siti web di terzi), il cui contenuto non dipende da noi. Pertanto non viene assunta alcuna garanzia in merito al contenuto di tali siti. Il fornitore delle informazioni presenti sui siti web menzionati è responsabile per quanto riguarda il contenuto e la correttezza di suddette informazioni.

Le denominazioni personali utilizzate nella presente guida si riferiscono in egual modo a donne e uomini.

Glossario

Per la definizione di termini e abbreviazioni e per gli indirizzi completi degli organi menzionati, si prega di consultare la pubblicazione separata «Glossario Emigrare Svizzera» (in tedesco e francese).

Legge sugli Svizzeri all'estero



La legge sugli Svizzeri all'estero (LSEst) è in vigore dal 1° novembre 2015. Questo opuscolo è stato aggiornato.

Argomenti in ordine alfabetico

Abitazione

Si consiglia di rivolgersi direttamente a un'agenzia immobiliare nella futura zona di residenza. Segue un elenco di siti internet utili.

WWW

- 👉 [Homegate](#)
- 👉 [Immostreet](#)
- 👉 [Immoscout](#)
- 👉 [Immobilienmakler](#) (non disponibile in italiano)
- 👉 [Newhome](#) (non disponibile in italiano)
- 👉 [Immoclick](#) (non disponibile in italiano)
- 👉 [Comparis](#)

Aiuto sociale

In presenza di determinati requisiti, la Confederazione concede prestazioni assistenziali ai cittadini svizzeri che non sono in grado di provvedere sufficientemente al loro sostentamento né con mezzi propri né con contributi privati o prestazioni di aiuto dello Stato di residenza. Informazioni disponibili presso le rappresentanze svizzere all'estero o la sezione Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero ASE della Direzione consolare DC del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE.

WWW

- 👉 [Rappresentanze e consigli di viaggio \(DFAE\)](#)
- 👉 [Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero \(ASE\)](#)

📌 Se si è già presa residenza in Svizzera, rivolgersi direttamente al Servizio sociale del Comune di residenza per consulenza e aiuto.

L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE) dispone di un fondo che, a determinate condizioni, consente l'erogazione di un più modesto aiuto finanziario sotto forma di prestito senza interessi a favore degli Svizzeri che rientrano in patria. Una delle condizioni prevede che il rientro in Svizzera sia avvenuto al massimo un anno prima. Tale aiuto rappresenta un contributo finalizzato, da una parte, al superamento delle situazioni di difficoltà (p.es. acquisto di indumenti invernali, nel caso in cui ancora non sia stato erogato il sussidio dell'assistenza sociale) e, dall'altra, alla reintegrazione (p.es. frequenza di un corso di lingua/computer o di un programma di reinserimento, che aiutano a integrarsi

nell'ambiente svizzero). Si raccomanda di tenere presente che questa sovvenzione deve essere considerata sussidiaria alle prestazioni assistenziali e/o all'assicurazione contro la disoccupazione.

WWW

- 👉 [Fondo E.O. Kilcher \(OSE\)](#)
- 👉 [Contatto OSE](#)

Assicurazione contro la disoccupazione

In linea di principio, gli Svizzeri all'estero che vivono in uno Stato UE/AELS devono far valere i propri diritti nell'ultimo Paese in cui hanno esercitato un'attività lavorativa.

In caso di rientro da uno Stato non UE/AELS, di norma hanno diritto a un'indennità di disoccupazione purché, nei 24 mesi che precedono l'iscrizione alla cassa di disoccupazione:

- abbiano svolto un'attività lavorativa in Svizzera in qualità di dipendenti per almeno 12 mesi;
- oppure abbiano svolto un'attività lavorativa all'estero per almeno 12 mesi e in Svizzera per almeno 6 mesi in entrambi i casi in qualità di dipendenti.

Queste condizioni valgono indipendentemente dal fatto che i periodi lavorativi in Svizzera siano precedenti alla partenza per l'estero o successivi al rientro in Svizzera. Ciò che conta è che i periodi lavorativi in Svizzera e all'estero risalgano ai 24 mesi precedenti all'iscrizione a una cassa di disoccupazione.

Vanno inoltre osservate le seguenti condizioni:

- presentare un attestato del datore di lavoro sulla durata del rapporto di lavoro all'estero;
- rivendicare il diritto entro un anno dal rientro o dall'entrata in Svizzera.

È necessario chiarire in anticipo con la cassa di disoccupazione le questioni riguardanti il diritto all'AD e le eventuali prestazioni. Le condizioni summenzionate riferite a coloro che fanno ritorno da Stati non UE/AELS e riguardanti i mesi lavorativi in Svizzera entrano in vigore il 1° luglio 2018.

Le basi giuridiche al riguardo sono:

- ☞ [la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, art. 13 e 14 cpv. 3](#)
- ☞ [l'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI, art. 11-13 cpv. 2 e 3](#)
- ☞ [la prassi LADI ID B199 segg.](#)

Ulteriori informazioni e indirizzi utili sono disponibili ai seguenti link:

WWW

- ☞ [Info-Service per i disoccupati \(lavoro.swiss\)](#)
- ☞ [Quando ho diritto all'indennità di disoccupazione? \(lavoro.swiss\)](#)
- ☞ [Rientro in Svizzera \(lavoro.swiss\)](#)
- ☞ [Indirizzi / contatti \(URC\)](#)

Assicurazione malattie

Ai sensi della Legge sull'assicurazione malattie (LAMal), da gennaio 1996 è diventata obbligatoria l'assicurazione di base per tutti i residenti in Svizzera. Entro tre mesi dall'elezione della residenza, gli Svizzeri tornati in patria sono tenuti ad assicurarsi presso una cassa malati di loro scelta. L'adesione ha effetto retroattivo dalla data dell'elezione della residenza. Tale norma consente a tutti coloro che ritornano in Svizzera di aderire a un'assicurazione di base in qualunque momento e senza svantaggi (indipendentemente dall'età e senza riserve). L'autorità competente a livello federale è l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

WWW

- ☞ [Obbligo d'assicurazione \(UFSP\)](#)
- ☞ [Assicurazione malattie \(UFSP\)](#)
- ☞ [Calcolatore dei premi](#)

Assicurazioni sociali

Tramite l'elezione della residenza in patria, gli Svizzeri all'estero sono in linea di principio soggetti all'obbligo di assicurazione svizzera. Per maggiori informazioni sul sistema svizzero di sicurezza sociale, rivolgersi all'autorità competente a livello federale, ovvero all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

WWW

- ☞ [Panoramica della sicurezza sociale \(UFAS\)](#)
- ☞ [Opuscoli 890 - La sicurezza sociale in Svizzera \(AVS/AI\)](#)

L'aver già versato, prima del rientro in patria, contributi alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI obbligatoria o facoltativa, cassa pensioni del rispettivo datore di lavoro) riveste un notevole peso nel successivo conteggio dei diritti alla rendita.

La Svizzera ha stipulato convenzioni bilaterali sull'assicurazione sociale con tutti gli Stati dell'UE/AELS così come con numerosi Paesi terzi. In tal modo, si garantiscono gli eventuali diritti sulle prestazioni di assicurazioni sociali dell'(ex) Paese di residenza.

📌 Si consiglia di conservare con cura i documenti attestanti il pagamento dei contributi per l'assicurazione sociale.

I seguenti uffici forniscono supporto nella pianificazione e attuazione delle esigenze in materia di piani previdenziali, piani finanziari con aspetti fiscali, piani pensionistici per ciascuno dei tre pilastri, assicurazioni invalidità e vita.

WWW

- ☞ [VZ Banca di deposito](#) (non disponibile in italiano)

AVS/AI

Di norma, chiunque rientri in Svizzera è nuovamente tenuto a versare i contributi all'AVS/AI svizzera. In caso di domande contattare le casse di compensazione AVS e gli uffici AI oppure la Cassa svizzera di compensazione (CSC):

WWW

- ☞ [AVS/AI](#)
- ☞ [Ufficio centrale di compensazione \(UCC\)](#)
- ☞ [Ufficio federale delle assicurazioni sociali](#)

Cambiamenti d'indirizzo

Si è tenuti a comunicare il nuovo indirizzo presso:

- le autorità del Paese straniero di residenza attuale;
- la rappresentanza svizzera (Consolato o Ambasciata) presso cui si è registrati. La registrazione può essere effettuata direttamente nello [sportello online](#);
- la Posta, banche, assicurazioni, fornitori di energia elettrica e acqua ecc.;
- controllo abitanti del nuovo comune di residenza in Svizzera (entro 14 giorni dall'arrivo);

- le persone soggette ad obbligo militare devono informare, entro 14 giorni dal cambio di residenza in territorio nazionale, il caposegretario del relativo luogo di residenza svizzero.



Collocamento – uffici privati

In Svizzera il collocamento privato è soggetto ad autorizzazione. Le aziende riconosciute sono riportate nell'elenco «Collocamento privato e personale a prestito» della SECO. Le offerte di lavoro e il tipo di collocamento variano da un'agenzia all'altra; le agenzie lavorano su base commerciale.

WWW

- ☞ [Elenco degli uffici di collocamento riconosciuti \(VZAVG\)](#)

Dogana

È prevista la franchigia doganale per le masserizie di trasloco usate e destinate al successivo riutilizzo di persone fisiche che trasferiscono la residenza in Svizzera. La richiesta di esenzione dal dazio può essere presentata al momento dell'entrata tramite il modulo 18.44. Il suddetto modulo, così come ulteriori informazioni in merito alle formalità di importazione, possono essere reperiti presso all'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

WWW

- ☞ [Informazioni sul trasloco e modulo \(AFD\)](#)
- ☞ [Importazione di un veicolo come masserizia di trasloco \(AFD\)](#)
- ☞ [Importazione di animali domestici \(AFD\)](#)

Famiglia

Coniugi stranieri

Nel quadro del ricongiungimento familiare, il coniuge straniero ha in linea di principio diritto al permesso di

dimora. A seconda della nazionalità si richiede un visto d'entrata, che viene rilasciato dalla rappresentanza svizzera competente all'estero. Si consiglia in ogni caso di chiedere presso la rappresentanza stessa informazioni dettagliate circa le formalità di entrata.

Ulteriori informazioni sulle formalità di ingresso e sui permessi di dimora saranno fornite dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

WWW

- ☞ [Rappresentanze \(DFAE\)](#)
- ☞ [Obbligo del visto \(SEM\)](#)

Partner non coniugati

A seconda della loro origine, i partner non coniugati privi della cittadinanza svizzera necessitano di un visto d'entrata e devono presentare una domanda di domicilio personale presso una rappresentanza svizzera (prima dell'entrata, se è già stabilito un domicilio in Svizzera) oppure richiedere un permesso di dimora in qualità di convivente. L'autorità (cantonale) competente preposta all'immigrazione chiederà che siano trasmessi i documenti in grado di provare che la convivenza dura già da alcuni anni e imporrà diverse condizioni (domicilio comune, dichiarazione di garanzia, obbligo di notifica ecc.). Agli stranieri sprovvisti di un permesso di dimora non è consentito lavorare in Svizzera. È previsto il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri delle coppie conviventi nell'ambito del ricongiungimento familiare.

Formazione

In Svizzera l'istruzione è regolamentata a livello cantonale. Per conoscere le modalità di iscrizione degli scolari occorre informarsi presso gli organi scolastici del futuro Comune svizzero di residenza.

Gli organi menzionati di seguito sono in grado di fornire consulenza in merito alla formazione successiva alla scuola dell'obbligo:

WWW

- ☞ [Formazione in Svizzera \(educationsuisse\)](#)
- ☞ [Orientamento Svizzera](#)
- ☞ [Formazione continua \(SDBB CSFO, non disponibile in italiano\)](#)
- ☞ [Federazione svizzera delle scuole private](#)

Imposte, doppia imposizione

Per informazioni in materia di diritto fiscale rivolgersi all'Amministrazione cantonale/comunale delle contribuzioni o a un consulente fiscale. L'autorità a livello federale è l'Amministrazione federale delle contribuzioni. In caso di domande in merito al diritto fiscale internazionale, in particolare sulla doppia imposizione, è possibile rivolgersi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) di Berna.

WWW

- ☞ [Guida per il futuro contribuente \(AFC\)](#)
- ☞ [Sistema fiscale svizzero \(AFC\)](#)
- ☞ [Amministrazione federale delle contribuzioni](#)
- ☞ [Calcolatore d'imposta \(AFC\)](#)
- ☞ [Convenzioni per evitare la doppia imposizione \(SFI\)](#)

Licenza di condurre

Notificare l'arrivo entro 14 giorni al servizio della circolazione del Cantone di residenza e chiedere informazioni sulle modalità di conversione della licenza di condurre estera.

WWW

- ☞ [Indirizzi servizi della circolazione della Svizzera](#)

Pensione

Per tutte le domande riguardanti il pensionamento, è possibile rivolgersi alla fondazione Pro Senectute Svizzera, Lavaterstrasse 60, 8002 Zurigo | casella postale, 8027 Zurigo | tel. +41 44 283 89 89. L'ufficio centrale di Zurigo indicherà l'agenzia più vicina al luogo di residenza. Ulteriori informazioni e offerte sono disponibili sulla piattaforma internet SeniorWeb.

WWW

- ☞ [Pro Senectute è vicina](#)
- ☞ [Piattaforma internet SeniorWeb](#) (non disponibile in italiano)

Ricerca di un impiego – Servizi e iscrizione

Ogni cittadino svizzero residente all'estero può lavorare in Svizzera senza necessità di un permesso di lavoro. Vanno tuttavia osservate le disposizioni per le professioni regolamentate. Il collocamento lavorativo per corrispondenza non è semplice. I

datori di lavoro svizzeri sono disposti soltanto di rado ad assumere i candidati senza un precedente colloquio personale. A complicare le cose si aggiungono eventualmente una pluriennale assenza dal Paese, un'età avanzata, conoscenze carenti delle lingue nazionali ecc. A chi è attualmente impiegato all'estero, si consiglia di non lasciare in maniera precipitosa il proprio posto di lavoro.

WWW

- ☞ [Indirizzi / contatti \(URC\)](#)

Servizi SECO

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) gestisce un sistema informativo comune per i posti vacanti in collaborazione con gli Uffici cantionali del lavoro preposti al collocamento e all'osservazione del mercato del lavoro (COLSTA= servizio di collocamento e statistica del mercato del lavoro). Le offerte, liberamente accessibili, sono pubblicate in internet su «Job-Room.ch».

WWW

- ☞ [Opuscoli sulla ricerca di un impiego e sulla candidatura \(lavoro.swiss\)](#)
- ☞ [Job-Room \(lavoro.swiss\)](#)
- ☞ [Ordinanza COLSTA](#)

Registrazione per la ricerca di un impiego in Svizzera

È Svizzera/o all'estero ed è alla ricerca di un posto di lavoro in Svizzera? Sulle pagine Internet del DFAE (Swissemigration) troverà le informazioni per la ricerca di un impiego, oltre al modulo per la Sua registrazione al servizio di collocamento pubblico svizzero. Su mandato della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio dell'economia e del lavoro (AWA) del Cantone di Basilea Città La consiglia e La sostiene nella ricerca di un impiego. Per beneficiarne, occorre sottoscrivere un modulo d'annuncio e e trasmetterlo via e-mail all'AWA Laurent.Hodio@bs.ch

WWW

- ☞ [Informazioni per la ricerca di un impiego in Svizzera \(DFAE\)](#)
- ☞ [Modulo d'annuncio \(lavoro.swiss\)](#)

Ricerca di un impiego – Ausili

Pubblicazioni SECO

WWW

☞ [Diversi opuscoli intorno alla ricerca di lavoro e alla candidatura \(lavoro.swiss\)](#)

Link

Il servizio pubblico di collocamento in Svizzera

☞ [lavoro.swiss](#)

Ricerca di un impiego – Consigli

- Relazioni
Curare e sfruttare le relazioni private e commerciali (p. es. amici, parenti, conoscenti, succursali, clienti, fornitori).
- Motori di ricerca su internet: sono una piattaforma valida sia per le persone in cerca d'impiego che per i datori di lavoro. Cercare ad es. su Google (www.google.ch) la parola chiave «motori di ricerca lavoro» oppure attuare una ricerca specifica «Lugano lavoro», «impiego Losanna» ecc.
- Aziende online
Molte imprese pubblicano i posti vacanti sul loro sito aziendale. Spesso gli interessati possono inoltre inviare direttamente una candidatura spontanea e attendere di essere contattati, qualora si liberi un posto che risponda al loro profilo.
- Camera di commercio
Informarsi presso le camere di commercio locali sulla possibilità di pubblicare una domanda di lavoro nell'organo dell'associazione.

Rientro senza contratto di lavoro

In tal caso, immediatamente dopo il loro arrivo, gli Svizzeri che ritornano dall'estero devono iscriversi all'Ufficio del lavoro del luogo di residenza scelto. Questa autorità assiste le persone in cerca d'impiego nel collocamento lavorativo. Indirizzi degli Uffici regionali di collocamento.

WWW

☞ [Indirizzi / contatti \(URC\)](#)

Servizio militare e servizio civile

Quando uno Svizzero residente all'estero rientra in patria, è in linea di massima soggetto senza

restrizioni all'obbligo militare, conformemente alla sua età e idoneità. I soggetti obbligati a prestare il servizio militare devono annunciarsi presso il caposezione competente entro 14 giorni per essere riammessi al servizio militare. Fanno eccezione gli Svizzeri rimasti all'estero ininterrottamente per più di sei anni e il cui servizio presso l'esercito non è più richiesto. Ciononostante continueranno a sottostare all'obbligo militare, ovvero saranno tenuti a prestare il servizio di protezione civile e a pagare la tassa di esenzione.

Le persone soggette all'obbligo del servizio civile devono annunciarsi presso l'ufficio regionale competente entro i 14 giorni successivi al rientro in Svizzera.

I giovani svizzeri all'estero che fissano la loro residenza in Svizzera possono essere chiamati in servizio nell'esercito fino al compimento del 25° anno di età. È possibile frequentare la scuola reclute fino all'età di 32 anni.

Per eventuali domande riguardanti l'obbligo militare degli Svizzeri all'estero, rivolgersi per telefono o per iscritto al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

WWW

☞ [Contatti / Indirizzi \(servizio militare\)](#)

☞ [Contatti e indirizzi \(servizio civile\)](#)

Svizzera

Ai seguenti link sono disponibili informazioni generali sulla Svizzera, come ad esempio vita, lavoro e formazione:

WWW

☞ [ch.ch](#)

☞ [Scoprire la Svizzera \(DFAE\)](#)

Contatto

✉ Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione consolare DC
Emigrazione Svizzera
Effingerstrasse 27, 3003 Berna

☎ +41 800 24-7-365

✉ helpline@eda.admin.ch

🌐 www.swissemigration.ch